

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
Palazzo di Giustizia di Modena
Cod. Fisc. 80008490361

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno **11 MARZO 2019** alle ore 12,00, nella sala riunioni del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena, Palazzo di Giustizia Corso Canalgrande 77, a seguito di regolare convocazione sono presenti i consiglieri avv.ti: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, VERENA CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI, EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, RICCARDO RUBBIANI, JURI RUDI e FRANCESCO SEIDENARI.

Assente giustificato l'avv. Ferdinando Previdi.

Assume la Presidenza l'avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. TRIBUNALE DI MODENA - CIRCOLARE COMPENSI LEGALI E COADIUTORI - REL. AVV. DE RIENZO

Il Consiglio delibera di rispondere alla circolare pervenuta dal Tribunale nei seguenti termini, chiedendo anche un incontro con il Presidente del Tribunale o con chi egli riterrà di incaricare:

“Oggetto: circolare compensi legali (vs. rif. Prot. n. 432/2019)

Gentile Presidente,

con riferimento alla questione in oggetto, questo Consiglio si è riunito in seduta straordinaria in data 11/3/2019 e ha deliberato le seguenti osservazioni:

2. il compenso dell'avvocato prescinde da liquidazione a carico di controparte (Cass. 25992/18), sicché **non appare condivisibile** il richiamo a tale liquidazione, “di regola”, per determinare il compenso dovuto all'avvocato dal proprio cliente ovvero, nella specie, il Fallimento (pag. 2 circolare);
3. il criterio del *decisum* rileva ai fini della liquidazione delle spese a carico della controparte, che ancora una volta non riguarda la determinazione del compenso dovuto all'avvocato dal proprio cliente (il Fallimento)¹; conseguentemente, per l'ipotesi della parziale soccombenza, **non appare condivisibile** il criterio di liquidazione concordato secondo i minimi e sulla base del *decisum* anziché del *disputatum* (pag. 3 circolare);
4. poiché i parametri forensi sono inderogabili nei minimi (Cass. n. 2147/2018), pur ammettendo che gli incarichi seriali possano essere considerati “in maniera unitaria”, **non appare condivisibile** la pattuizione di una riduzione del 20% sotto i minimi;

1 Tribunale di Modena (Grandi M.), sentenza n. 457 del 13 marzo 2018: “Nel caso in cui la domanda giudiziale sia accolta solo in parte ovvero ridotta in corso di causa, ai fini della liquidazione del compenso professionale dovuto dal cliente al proprio avvocato è irrilevante l'entità delle spese legali poste a carico della controparte soccombente, atteso che i criteri determinativi di tale ultimo importo sono diversi dai parametri applicabili nei confronti del cliente (art. 5 co. 1 D.M. 10.3.2014 n. 55 anziché art. 5 co. 2 D.M. 10.3.2014 n. 55), in quanto il giudice liquida le spese legali a carico del soccombente sulla base del *decisum* (importo della domanda effettivamente accolta) **mentre il cliente è tenuto al pagamento del compenso professionale sulla base del *disputatum* (importo della richiesta)**”.

5. la legge vieta che il compenso dell'avvocato possa consistere in "una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa" (art. 13 co. 4 legge prof. forense, nonché art. 25 co. 2 cod. deont.), sicché **non appare condivisibile** la pattuizione di un patto di quota lite, neppure con riferimento ad asserite "azioni particolarmente complesse o rischiose" (pag. 3 circolare);
6. poiché i parametri forensi sono inderogabili nei minimi (Cass. n. 2147/2018), **non appare condivisibile** la pattuizione che azzeri il compenso dell'avvocato accollando al "professioni il rischio dell'esito della causa", neppure con riferimento ad asserite "azioni particolarmente complesse o rischiose" (pag. 3 circolare);
7. poiché l'avvocato non può essere obbligato ad anticipare i costi vivi della causa (spese per contributo unificato, notifica, copie non autenticabili in proprio, ecc.), **non appare condivisibile** la pattuizione che vieta al legale di "richiedere un fondo spese" nella misura in cui non chiarisce che si tratta di acconto sul compenso e non riguardi anche le anticipazioni.

Stante quanto sopra, poiché gli eventuali accordi sul compenso raggiunti in violazione delle citate norme imperative (seppur in conformità con eventuali circolari della Sezione Fallimentare) costituiscono illecito deontologico (per gli avvocati), il Consiglio -per la funzione istituzionale che gli compete- non potrà esimersi dal segnalare l'illecito al Consiglio Distrettuale di Disciplina nonché ad eccepire comunque la nullità dell'accordo medesimo *in parte qua* per violazione della disciplina vigente in materia.

In ogni caso, il Consiglio ritiene utile ed opportuno, vista la complessità dell'argomento, fissare un incontro onde valutare se sia possibile addivenire ad una soluzione condivisa da entrambe le parti."

2. VARIE ED EVENTUALI

A. AVV. STEFANO GUIDETTI - DALLA PAURA ALL'INCONTRO - MODENA 14/3/2019 - RICHIESTA ACCREDITAMENTO

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza dell'avv. Stefano Guidetti del 7/03/2019, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l'incontro che si terrà a Modena il 14 marzo 2019 dal titolo "Dalla paura all'incontro"; considerato l'interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire all'incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi in materia non obbligatoria, subordinandone la validità alla prova dell'effettiva partecipazione per almeno l'80% della durata dell'evento da documentarsi a cura degli organizzatori."

B. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA - O.S. 20/2019 - RILASCIO COPIE

Udita la relazione del Presidente in merito all'Ordine di Servizio n. 20/2019 emesso dal Procuratore della Repubblica di Modena in data 07/03/2019, avente ad oggetto "Articoli 431-433 c.p.p. estrazione copie atti", il Consiglio delibera che venga trasmesso a tutti gli iscritti tramite newsletter.

C. ISTANZA AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - *** - N. 84/2019 - REL. AVV. DONDI**

omissis

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 13,00.

Letto confermato sottoscritto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to avv. Andrea De Rienzo

IL PRESIDENTE

F.to avv. Daniela Dondi